

Versione emendata	Versione bozza originale
<p align="center">TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</p> <p align="center"><i>Articolo 1 - Finalità e natura</i></p> <p>1. L’Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, è ente pubblico nazionale le cui finalità sono definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di seguito denominato “decreto di riordino”.</p>	<p align="center">TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</p> <p align="center"><i>Articolo 1 - Finalità e natura</i></p> <p>1. L’Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, è ente pubblico nazionale le cui finalità sono definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di seguito denominato “decreto di riordino”.</p>
<p>2. L’INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, e si dota di un ordinamento autonomo. E’ soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.</p>	<p>2. L’INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, e si dota di un ordinamento autonomo. E’ soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.</p>
<p align="center"><i>Articolo 2 - Compiti e attività dell’INAF</i></p> <p>1. L’INAF svolge i compiti di cui all’articolo 3 del decreto di riordino, attraverso le attività degli organi, degli uffici e delle strutture scientifiche e amministrative, secondo la distribuzione delle competenze contenuta nel presente regolamento.</p>	<p align="center"><i>Articolo 2 - Compiti e attività dell’INAF</i></p> <p>1. L’INAF svolge i compiti di cui all’articolo 3 del decreto di riordino, attraverso le attività degli organi, degli uffici e delle strutture scientifiche e amministrative, secondo la distribuzione delle competenze contenuta nel presente regolamento.</p>
<p>2. L’INAF promuove, realizza e coordina le attività di ricerca in astronomia e astrofisica sia attraverso iniziative proprie sia con azioni complementari e sinergiche con le università, gli altri enti di ricerca ed il sistema industriale, mirando a migliorare il rendimento di tutte le risorse esistenti nel Paese, la loro proiezione internazionale e l’acquisizione di nuove risorse sia a livello nazionale che internazionale.</p>	<p>2. L’INAF promuove, realizza e coordina le attività di ricerca in astronomia e astrofisica sia attraverso iniziative proprie sia con azioni complementari e sinergiche con le università, gli altri enti di ricerca ed il sistema industriale, mirando a migliorare il rendimento di tutte le risorse esistenti nel Paese, la loro proiezione internazionale e l’acquisizione di nuove risorse sul mercato della ricerca nazionale e internazionale.</p>
<p>3. L’INAF, al fine di assicurare la diffusione culturale, il trasferimento tecnologico e la formazione, anche in campo gestionale, promuove e sostiene la partecipazione alle proprie attività del personale universitario e di altri enti di ricerca.</p>	<p>3. L’INAF, al fine di assicurare la diffusione culturale ed il trasferimento tecnologico e la formazione, anche in campo gestionale, promuove e sostiene la partecipazione alle proprie attività del personale universitario e di altri enti di ricerca.</p>

<p><i>Articolo 3 - Principi di funzionamento</i></p> <p>1. L'INAF realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile secondo le seguenti linee e principi generali:</p> <p>a) sviluppo e utilizzo di una rete interconnessa di strutture scientifiche operanti in collegamento sul territorio nazionale e all'estero, per lo svolgimento di programmi e progetti;</p> <p>b) massima flessibilità e rapidità decisionale, da realizzarsi anche attraverso il decentramento sul territorio di funzioni e compiti;</p> <p>c) verifica periodica delle strutture organizzative, al fine di assicurare la rapidità ed efficienza dell'azione gestionale e amministrativa;</p> <p>d) flessibilità nell'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali per garantire un rapido riorientamento delle attività;</p> <p>e) valutazione delle risorse e costante monitoraggio dell'efficacia del loro impiego e della capacità di riorientamento e di trasferimento tecnologico;</p> <p>f) collegamento con ambiti multidisciplinari, industriali e dei servizi;</p> <p>g) sostegno e sviluppo dell'alta formazione;</p> <p>h) attenzione continua all'aggiornamento professionale del personale dell'INAF;</p> <p>i) valorizzazione del proprio patrimonio storico e museale;</p> <p>j) promozione, divulgazione e diffusione delle attività scientifiche svolte dall'INAF e sviluppo della conoscenza dell'astronomia nella scuola.</p>	<p><i>Articolo 3 - Principi di funzionamento</i></p> <p>1. L'INAF realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile secondo le seguenti linee e principi generali:</p> <p>a) sviluppo e utilizzo di una rete interconnessa di strutture scientifiche operanti in collegamento sul territorio nazionale e all'estero, nello svolgimento di programmi e progetti;</p> <p>b) massima flessibilità e rapidità decisionale, da realizzarsi anche attraverso il decentramento sul territorio di funzioni e compiti;</p> <p>c) verifica periodica delle strutture organizzative, al fine di assicurare la rapidità ed efficienza dell'azione gestionale e amministrativa;</p> <p>d) flessibilità nell'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali per garantire un rapido riorientamento delle attività;</p> <p>e) valutazione delle risorse e costante monitoraggio dell'efficacia del loro impiego e della capacità di riorientamento e di trasferimento tecnologico;</p> <p>f) collegamento con ambiti multidisciplinari, industriali e dei servizi;</p> <p>g) sostegno e sviluppo dell'alta formazione;</p> <p>h) attenzione continua all'aggiornamento professionale del personale dell'INAF;</p> <p>i) valorizzazione del proprio patrimonio storico e museale;</p> <p>j) promozione, divulgazione e diffusione delle attività scientifiche svolte dall'INAF e sviluppo della conoscenza dell'astronomia nella scuola.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II – ORGANI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 4 – Organi</i></p> <p>1. Sono organi dell'INAF, ai sensi dell'articolo 4 del decreto di riordino:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) il Consiglio scientifico;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori dei conti.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II – ORGANI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 4 – Organi</i></p> <p>1 Sono organi dell'INAF, ai sensi dell'articolo 4 del decreto di riordino:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) il Consiglio scientifico;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori dei conti.</p>

<i>Articolo 5 - Il Presidente</i>	<i>Articolo 5 - Il Presidente</i>
<p>1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INAF ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Sovrintende l'andamento dell'INAF, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio scientifico, svolgendo i compiti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto di riordino.</p>	<p>1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INAF ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Sovrintende l'andamento dell'INAF, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio scientifico, svolgendo i compiti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto di riordino.</p>
<p>2. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. Il Presidente è nominato secondo le procedure all'articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e può essere confermato una sola volta.</p>	<p>2. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. Il Presidente è nominato secondo le procedure all'articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e può essere confermato una sola volta.</p>
<p>3. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'INAF verso l'esterno e che gli sono attribuiti dal decreto di riordino e dai regolamenti.</p>	<p>3. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'INAF verso l'esterno e che gli sono attribuiti dal decreto di riordino e dai regolamenti attuativi.</p>
<p>4. In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli, per la ratifica, alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.</p>	<p>4. In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli, per la ratifica, alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.</p>
<p>5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge tra i suoi componenti.</p>	<p>5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge tra i suoi componenti.</p>
<p>6. Il vicepresidente può operare anche sulla base di specifiche deleghe per periodi di tempo definiti, proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>6. Il vicepresidente può operare anche sulla base di specifiche deleghe per periodi di tempo definiti, proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>7. Le indennità di carica del Presidente dell'INAF ed il suo collocamento in aspettativa, sono disciplinate dall'articolo 14 del decreto di riordino.</p>	<p>7. Le indennità di carica del Presidente dell'INAF ed il suo collocamento in aspettativa, sono disciplinate dall'articolo 14 del decreto di riordino.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 - Compiti del Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 - Compiti del Consiglio di Amministrazione</i></p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, programmazione generale e verifica dei risultati dell'attività dell'INAF, delibera gli atti fondamentali e provvede alle nomine secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del decreto di riordino.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, programmazione generale e verifica dei risultati dell'attività dell'INAF, delibera gli atti fondamentali e provvede alle nomine secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del decreto di riordino.</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo, ad eccezione di quelli già approvati nel piano triennale dell'INAF e nei relativi aggiornamenti annuali; b) riordino e istituzione delle strutture di ricerca dell'INAF, sentito il parere del Consiglio Scientifico; c) convenzioni con le università e con gli altri enti; d) ogni altra materia attribuita dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'INAF. 	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convenzioni con le università e con gli altri enti; b) investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo, ad eccezione di quelli già approvati nel piano triennale dell'INAF e nei relativi aggiornamenti annuali; c) riordino e istituzione delle strutture e dei centri di ricerca dell'INAF; d) ogni altra materia attribuita dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'INAF.
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'INAF e quattro componenti nominati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto di riordino. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'INAF e quattro componenti nominati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del decreto di riordino. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.</p>

<i>Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qual volta il Presidente dell'INAF lo richianda, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qual volta il Presidente dell'INAF lo richianda, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.</p>
<p>2. In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza, i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva.</p>	<p>2. In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza, i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva.</p>
<p>3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'INAF sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>	<p>3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'INAF sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p>
<p>4. Per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, della nomina del vicepresidente, dell'adozione e modifica di tutti i regolamenti, e per le delibere relative al riordino e all'istituzione di strutture e centri di ricerca dell'INAF, ai grandi investimenti in infrastrutture ed alle commesse rilevanti, è richiesto il voto favorevole di almeno tre componenti, sentite le organizzazioni sindacali ove previsto dalla normativa vigente. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari.</p>	<p>4. Per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, della nomina del vicepresidente, dell'adozione e modifica di tutti i regolamenti, e per le delibere relative al riordino e all'istituzione di strutture e centri di ricerca dell'INAF, ai grandi investimenti in infrastrutture ed alle commesse rilevanti, è richiesto il voto favorevole di almeno tre componenti. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari.</p>
<p>5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. In caso di assenza del Direttore amministrativo, svolge le funzioni di segretario un funzionario da questi indicato. Il Presidente dell'INAF invita i Direttori di Dipartimento a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.</p>	<p>5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. In caso di assenza del Direttore amministrativo, svolge le funzioni di segretario un funzionario da questi indicato. In relazione alle materie da deliberare il Presidente dell'INAF può invitare i Direttori di Dipartimento ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

6. I verbali delle discussioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente.	6. I verbali delle discussioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente.
7. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive eccettuate quelle in merito: a) al piano triennale e ai relativi aggiornamenti annuali per i quali si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; b) all'adozione e modifica dei regolamenti per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 18 del decreto di riordino; c) alle partecipazioni o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto di riordino.; d) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.	7. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive eccettuate quelle in merito: a) al piano triennale e ai relativi aggiornamenti annuali per i quali si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; b) all'adozione e modifica dei regolamenti per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 18 del decreto di riordino; c) alle partecipazioni o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto di riordino.
8. Il dispositivo di ciascuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione è reso pubblico con idoneo mezzo di diffusione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.	8. Il dispositivo di ciascuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione è reso pubblico con idoneo mezzo di diffusione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto il trattamento di missione secondo le modalità stabilite con apposita delibera del Consiglio stesso.	9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto il trattamento di missione secondo le modalità stabilite con apposita delibera del Consiglio stesso.
10. Le indennità di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.	10. Le indennità di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio stesso, ovvero decadono nei casi previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto di riordino.	11. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio stesso, ovvero decadono nei casi previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto di riordino.

<p><i>Articolo 8 - Compiti del Consiglio scientifico</i></p> <p>1. Il Consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'INAF, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1, del decreto di riordino, nonché elabora, su richiesta del Presidente, un piano di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale, di cui al successivo articolo 26, sulla ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che lo adotta.</p>	<p><i>Articolo 8 - Compiti del Consiglio scientifico</i></p> <p>1. Il Consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'INAF, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1, del decreto di riordino, nonché elabora, su richiesta del Presidente un piano di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale, di cui al successivo articolo 26, sulla ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che lo adotta.</p>
<p><i>Articolo 9 - Costituzione e funzionamento del Consiglio scientifico</i></p> <p>1. Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'INAF che lo presiede e da dodici componenti, nominati secondo le modalità stabilite dall'articolo 8 del decreto di riordino.</p>	<p><i>Articolo 9 - Costituzione e funzionamento del Consiglio scientifico</i></p> <p>1. Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'INAF che lo presiede e da dodici componenti, nominati secondo le modalità stabilite dall'articolo 8 del decreto di riordino.</p>
<p>2. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.</p>	<p>2. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.</p>
<p>3. I componenti del Consiglio scientifico, ai sensi dell'art. 8 del decreto di riordino, sono scelti tra scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'INAF, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) quattro membri sono designati dal Presidente dell'INAF;</p> <p>b) quattro membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei presenti, tra terne di nomi proposte da ciascun Direttore di Struttura di ricerca, sentito il comitato consultivo della propria struttura di ricerca;</p> <p>c) quattro componenti sono eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'INAF. Le operazioni elettorali, indette dal Presidente,</p>	<p>3. I componenti del Consiglio scientifico, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'INAF, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto di riordino, sono scelti secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) quattro membri sono designati dal Presidente dell'INAF;</p> <p>b) quattro membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei presenti, tra terne di nomi proposte da ciascun Direttore di Struttura di ricerca, sentito il comitato consultivo della propria struttura di ricerca;</p> <p>c) quattro componenti sono eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'INAF, tra professori universitari e astronomi ordinari e</p>

<p>possono svolgersi anche con l'ausilio di idonei strumenti informatici e sono definite da una apposita procedura di elezione approvata dal Consiglio di Amministrazione. Sono eletti i quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione avviene con voto segreto, attraverso l'espressione di una sola preferenza. A parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato con la maggiore età.</p>	<p>associati, dirigenti di ricerca e primi ricercatori, dirigenti tecnologi e primi tecnologi dell'INAF o livelli equivalenti nazionali ed esteri. Sono eleggibili tutti coloro che si siano autocandidati. La lista dei candidati eleggibili ai sensi del presente articolo è formalizzata e resa pubblica dal Presidente almeno 15 giorni prima della data di elezione fissata. Le operazioni elettorali, indette dal Presidente, possono svolgersi anche con l'ausilio di idonei strumenti informatici e sono definite da una apposita procedura di elezione approvata dal Consiglio di Amministrazione. Sono eletti i quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione avviene con voto segreto, attraverso l'espressione di una sola preferenza. A parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo.</p>
<p>4. Il Consiglio scientifico è convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno per esprimere il parere sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richiama, ovvero su richiesta di almeno quattro membri.</p>	<p>4. Il Consiglio scientifico è convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno per esprimere il parere sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richiama, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.</p>
<p>5. I pareri sui piani triennali, di cui al comma precedente, devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta.</p>	<p>5. I pareri sui piani triennali, di cui al comma precedente, devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta.</p>
<p>6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.</p>	<p>6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.</p>
<p>7. Il Consiglio scientifico, in relazione agli argomenti in esame, può invitare alle riunioni i Direttori di Dipartimento. Il segretario del Consiglio è eletto tra i componenti del Consiglio stesso.</p>	<p>7. Assistono alle riunioni del Consiglio scientifico i Direttori di Dipartimento. Il segretario del Consiglio è eletto tra i componenti del Consiglio stesso.</p>
<p>8. Il Consiglio scientifico elegge a maggioranza dei componenti al proprio</p>	<p>8. Il Consiglio scientifico elegge a maggioranza dei componenti al proprio interno, un</p>

<p>interno, un consigliere coordinatore che esercita le funzioni del Presidente in assenza dello stesso.</p>	<p>consigliere coordinatore che può esercitare le funzioni del Presidente su delega dello stesso.</p>
<p>9. I verbali, che devono fare menzione di eventuali pareri contrari, sono firmati dal Presidente o dal coordinatore e dal segretario, trasmessi al Consiglio di Amministrazione e raccolti cronologicamente in apposito archivio.</p>	<p>9. I verbali, che devono fare menzione di eventuali pareri contrari, sono firmati dal Presidente o dal coordinatore e dal segretario, trasmessi al Consiglio di Amministrazione e raccolti cronologicamente in apposito archivio.</p>
<p>10. I pareri espressi dal Consiglio sono resi pubblici con idoneo mezzo di diffusione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.</p>	
<p>11. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, il Consiglio scientifico può avvalersi anche di esperti esterni all'INAF, previa autorizzazione del Presidente, entro i limiti definiti dal bilancio.</p>	<p>10. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, il Consiglio scientifico può avvalersi anche di esperti esterni all'INAF, previa autorizzazione del Presidente, entro i limiti definiti dal bilancio.</p>
<p>12. Ai componenti del Consiglio scientifico è corrisposto il trattamento di missione secondo le modalità stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>11. Ai componenti del Consiglio scientifico è corrisposto il trattamento di missione secondo le modalità stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>13. Ai componenti del Consiglio scientifico è riconosciuto un gettone di presenza ai sensi dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.</p>	<p>12. Ai componenti del Consiglio scientifico è riconosciuto un gettone di presenza ai sensi dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.</p>
<p>14. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per i membri designati dal Presidente, provvede quest'ultimo;</p> <p>b) per i membri eletti dalla comunità scientifica dell'INAF, si provvede attraverso lo scorrimento della graduatoria;</p> <p>c) per i membri designati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di terne proposte dai Direttori delle Strutture di ricerca, si utilizzano le terne già acquisite.</p> <p>I componenti, nominati ed eletti in sostituzione, cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio scientifico.</p>	<p>13. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per i membri designati dal Presidente, provvede quest'ultimo;</p> <p>b) per i membri eletti dalla comunità scientifica dell'INAF, si provvede attraverso lo scorrimento della graduatoria;</p> <p>c) per i membri designati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di terne proposte dai Direttori delle Strutture di ricerca, si utilizzano le terne già acquisite.</p> <p>I componenti, nominati ed eletti in sostituzione, cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio scientifico.</p>

<p><i>Articolo 10 – Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei conti</i></p> <p>1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre membri supplenti, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto di riordino. Tutti i membri devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.</p>	<p><i>Articolo 10 – Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei conti</i></p> <p>1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre membri supplenti, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto di riordino.</p>
<p>2. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, esplicando altresì attività di collaborazione con gli organi di vertice dell'INAF.</p>	<p>2. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'INAF, vigilando, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verificando la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.</p>
<p>3. I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 32 del regolamento amministrativo-contabile dell'INAF.</p>	<p>3. I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 31 del regolamento amministrativo-contabile dell'INAF.</p>
<p><i>Articolo 11 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti</i></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno, in coincidenza con la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'INAF e stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento. È inoltre convocato ogni qual volta il presidente del Collegio lo richieda, ovvero su richiesta di almeno due membri.</p>	<p><i>Articolo 11 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti</i></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno, in coincidenza con la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'INAF e stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento. È inoltre convocato ogni qual volta il presidente del Collegio lo richieda, ovvero su richiesta di almeno due membri.</p>
<p>2. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>2. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'ente, e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ELIMINATO</p>	<p>3. Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente. I singoli componenti effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica previa comunicazione al presidente del Collegio, nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio stesso. I membri supplenti sostituiscono, in caso di assenza o temporaneo impedimento, i membri effettivi. Tutti i membri devono essere in</p>

	possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
3. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il presidente del Collegio.	4. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il presidente del Collegio.
4. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti, è redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio.	5. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti, è redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio.
5. Le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.	6. Le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino.
<i>Articolo 12 – Incompatibilità degli organi</i>	<i>Articolo 12 – Incompatibilità degli organi</i>
1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati Direttori di Dipartimento o Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF.	1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati Direttori di Dipartimento o Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF.
2. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono altresì far parte di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF.	2. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono altresì far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'INAF.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello europeo, nazionale, regionale e locale.	3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
4. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico, i Direttori di Dipartimento e il Direttore amministrativo non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca a cui è interessato l'INAF, né possono avere altri interessi nell'attività svolta da tali società.	4. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico, i Direttori di Dipartimento e il Direttore amministrativo non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca a cui è interessato l'INAF, né possono avere altri interessi nell'attività svolta da tali società.
<i>Articolo 13 - Comitato di valutazione</i>	<i>Articolo 13 - Comitato di valutazione</i>
1. Il comitato di valutazione ha l'incarico di valutare periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'INAF, secondo quanto definito dall'articolo 10 comma 1, del decreto di riordino.	1. Il comitato di valutazione ha l'incarico di valutare periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'INAF, secondo quanto definito dall'articolo 10 comma 1, del decreto di riordino.
2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'INAF, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 2, del decreto di riordino.	2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'INAF, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 2, del decreto di riordino.

<p>3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia ed è collocato in posizione di indipendenza. Il comitato presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'INAF.</p>	<p>3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia ed è collocato in posizione di indipendenza. Il comitato presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'INAF.</p>
<p>4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il comitato di valutazione si può avvalere dell'ufficio di pianificazione e controllo di cui al successivo articolo 24.</p>	<p>4. Per lo svolgimento delle proprie attività, il comitato di valutazione si può avvalere dell'ufficio di pianificazione e controllo di cui al successivo articolo 24.</p>
<p>TITOLO III – STRUTTURE DELL'INAF</p> <p><i>CAPO I – I DIPARTIMENTI SCIENTIFICI NAZIONALI</i></p> <p><i>Articolo 14 - I Dipartimenti scientifici nazionali</i></p> <p>1. Il presente regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto di riordino, istituisce i seguenti Dipartimenti:</p> <p>a) strutture di ricerca;</p> <p>b) programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale.</p>	<p>TITOLO III – STRUTTURE DELL'INAF</p> <p><i>CAPO I – I DIPARTIMENTI SCIENTIFICI NAZIONALI</i></p> <p><i>Articolo 14 - I Dipartimenti scientifici nazionali</i></p> <p>1. Il presente regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto di riordino, istituisce i seguenti Dipartimenti:</p> <p>a) strutture e centri di ricerca;</p> <p>b) programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale.</p>
<p>2. I Dipartimenti si configurano quali Centri di Responsabilità di 1° livello e si possono articolare in unità organizzative e servizi tecnici, anche temporanei, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale saranno anche definiti i rispettivi compiti. Ciascun Dipartimento si avvale di una struttura propria di supporto tecnico-amministrativo, costituita da personale dell'INAF, all'uopo destinato.</p>	<p>2. I Dipartimenti si configurano quali Centri di Responsabilità di 1° livello e si articolano in unità organizzative denominate divisioni o servizi, si avvalgono ciascuno di una struttura amministrativa propria, costituita da personale amministrativo e dei servizi generali dell'INAF, all'uopo destinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti i Direttori di Dipartimento.</p>

<i>Articolo 15 - Compiti dei Dipartimenti</i>	<i>Articolo 15 - Compiti dei Dipartimenti</i>
<p>1. I Dipartimenti hanno compiti di programmazione, coordinamento e controllo delle attività assegnate dall'articolo 12, comma 2 del decreto di riordino.</p>	<p>1. I Dipartimenti hanno compiti di programmazione, coordinamento e controllo delle attività assegnate dall'articolo 12, comma 2 del decreto di riordino.</p>
<p>2. Il Dipartimento strutture di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concorre all'elaborazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sulla base delle proposte delle singole strutture e delle unità organizzative del dipartimento, in coerenza con le linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo; b) alloca alle attività e alle strutture gestite, le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali; c) assiste le strutture di ricerca dell'INAF nella realizzazione dei progetti di ricerca e di sviluppo; d) assicura la gestione delle strutture osservative; e) in coordinamento con il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale, collabora alla realizzazione dei grandi investimenti in infrastrutture e strumentazione scientifica e tecnologica propri dell'INAF e/o in partecipazione con altri soggetti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, f) assicura lo sviluppo, la realizzazione e la gestione ottimale dei sistemi informativi, delle reti e degli archivi pubblici dell'INAF, in coordinamento con il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale; 	<p>2. Il Dipartimento strutture e centri di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicura la pianificazione triennale e annuale delle attività di funzionamento del Dipartimento, sulla base delle linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo; b) assicura la pianificazione triennale e annuale delle attività di ricerca locale delle strutture di ricerca dell'INAF, sulla base delle linee guida del Consiglio di Amministrazione, in coordinamento con il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici; c) alloca alle attività e alle strutture gestite, le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali; d) coordina le strutture di ricerca dell'INAF nella realizzazione dei progetti di ricerca e di sviluppo locali e della loro gestione scientifica; e) assicura la gestione dei centri di ricerca e delle strutture osservative; f) assicura la realizzazione dei grandi investimenti in infrastrutture e strumentazione scientifica e tecnologica propri dell'INAF e/o in partecipazione con altri soggetti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, in coordinamento con il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici; g) assicura lo sviluppo, la realizzazione e la gestione ottimale dei sistemi informativi, delle reti e degli archivi pubblici dell'INAF;

<p>g) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, storico, museale dell'INAF, definendo modelli e standard di gestione generali, promuovendo iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio;</p> <p>h) promuove la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza e la divulgazione scientifica a fini educativi presso le scuole, attraverso protocolli d'intesa con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio;</p> <p>i) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica e gestionale svolta;</p> <p>j) assicura lo sviluppo e la formazione del personale di ricerca, tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, in coordinamento con il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici e con la Direzione amministrativa.</p>	<p>h) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, storico, museale dell'INAF, definendo modelli e standard di gestione generali, promuovendo iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio;</p> <p>i) promuove la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza e la divulgazione scientifica a fini educativi presso le scuole, attraverso protocolli d'intesa con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio;</p> <p>j) valuta i risultati annuali dei progetti di ricerca locali e della gestione delle strutture e dei centri di ricerca, elaborando un apposita relazione annuale;</p> <p>k) assicura lo sviluppo e la formazione del personale di ricerca, tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, in coordinamento con il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici e con la Direzione amministrativa.</p>
<p>3. Il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale:</p> <p>a) concorre all'elaborazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali delle attività di ricerca scientifica di interesse nazionale e di sviluppo tecnologico dell'INAF, sulla base delle proposte delle macro-aree scientifiche, di cui al successivo comma 4, e delle unità organizzative del Dipartimento, in coerenza con le linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo;</p> <p>b) alloca ai progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale le risorse assegnate dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, in coordinamento con il Dipartimento Strutture di ricerca;</p>	<p>3. Il Dipartimento programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale e internazionale:</p> <p>a) assicura la pianificazione triennale e annuale delle attività di ricerca scientifica nazionale e di sviluppo tecnologico dell'INAF, nell'ambito delle macro-aree di competenza e per progetti, sulla base delle linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo;</p> <p>b) alloca ai progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale le risorse assegnate dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, in coordinamento con il Dipartimento strutture e centri di ricerca;</p>

<p>c) assicura la realizzazione dei progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale, anche attraverso il coordinamento del personale e delle strutture assegnati ai progetti o di altri soggetti nazionali ed esteri coinvolti;</p> <p>d) cura il raccordo con l’Agenzia Spaziale Italiana, per la promozione e lo sviluppo di programmi spaziali nel settore dell’astrofisica;</p> <p>e) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull’attività scientifica e gestionale svolta;</p> <p>f) coordina le relazioni con tutti gli altri soggetti istituzionali nazionali ed esteri sui progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale;</p> <p>g) promuove e realizza, in collaborazione con le università o in proprio, attività di alta formazione, anche attraverso accordi e collaborazioni mirate;</p> <p>h) assicura il trasferimento tecnologico a organismi pubblici e privati, la valorizzazione dei risultati della ricerca dell’INAF e la tutela brevettale dei ricercatori dell’INAF.</p>	<p>c) gestisce i progetti di ricerca scientifici e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale, attraverso il coordinamento del personale e delle strutture assegnati ai progetti o di altri soggetti nazionali ed esteri coinvolti, curando anche il raccordo con l’Agenzia Spaziale Italiana, per la promozione e lo sviluppo di programmi spaziali nel settore dell’astrofisica;</p> <p>d) valuta i risultati annuali dei progetti di ricerca scientifici e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale, elaborando un apposita relazione annuale;</p> <p>e) coordina le relazioni con tutti gli altri soggetti istituzionali nazionali ed esteri sui progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale;</p> <p>f) promuove e realizza, in collaborazione con le università o in proprio, attività di alta formazione, anche attraverso accordi e collaborazioni mirate;</p> <p>g) assicura il trasferimento tecnologico a organismi pubblici e privati, la valorizzazione dei risultati della ricerca dell’INAF e la tutela brevettale dei ricercatori dell’INAF.</p>
<p>4. L’attività di pianificazione del Dipartimento programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale è organizzata in macroaree tematiche individuate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. Ciascuna macroarea è coordinata da un comitato eletto con modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun comitato elegge al proprio interno un coordinatore. Ai componenti dei comitati, nonché ai coordinatori, non compete alcun compenso.</p>	<p>4. I Dipartimenti si avvalgono delle strutture della Direzione amministrativa, per la gestione delle attività amministrative e contabili di competenza.</p>

<p><i>Articolo 16 - Il Direttore di Dipartimento</i></p> <p>1. A capo di ciascuno dei due Dipartimenti è preposto un Direttore, che è responsabile dei risultati dell'attività complessiva dello stesso.</p>	<p><i>Articolo 16 - Il Direttore di Dipartimento</i></p> <p>1. A capo di ciascuno dei due Dipartimenti è preposto un Direttore, che è responsabile dei risultati dell'attività complessiva dello stesso.</p>
<p>2. I Direttori di Dipartimento sono nominati dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una rosa di candidati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, comma 4 del decreto di riordino, proposti da una commissione di selezione costituita da esperti e nominata dal Presidente. In caso di gravi inadempienze, i Direttori di Dipartimento possono essere rimossi e sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>2. I Direttori di Dipartimento sono nominati dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti anche i Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF, sulla base di una rosa di candidati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, comma 4 del decreto di riordino, proposti da una commissione di selezione costituita da esperti e nominata dal Presidente.</p>
<p>3. L'incarico di Direttore di Dipartimento è a tempo pieno, ha la durata stabilita dalla normativa di riferimento e può essere confermato una sola volta.</p>	<p>3. L'incarico di Direttore di Dipartimento, è a tempo pieno, ha la durata di 5 anni e può essere confermato una sola volta.</p>
<p>4. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con ogni altro incarico di componente di organi e di direzione di altre strutture organizzative dell'INAF e di altri enti pubblici e privati, nonché di componente di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF.</p>	<p>4. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con ogni altro incarico di componente di organi e di direzione di altre strutture organizzative dell'INAF, nonché di componente di commissioni di concorso per il reclutamento del personale dell'INAF.</p>
<p>5. I compensi dei Direttori di Dipartimento e il collocamento in aspettativa sono disciplinati dall'articolo 14 del decreto di riordino.</p>	<p>5. I compensi dei Direttori di Dipartimento e il collocamento in aspettativa sono disciplinati dall'articolo 14 del decreto di riordino.</p>
<p>6. I Direttori dei Dipartimenti si avvalgono di un proprio comitato consultivo di Dipartimento con funzioni di supporto, per i cui componenti non è previsto alcun compenso. In particolare:</p> <p>a) il Comitato del Dipartimento strutture di ricerca è costituito dai responsabili delle unità organizzative identificate dal Consiglio di Amministrazione e da tre membri eletti dal personale di ricerca e tecnologo dell'INAF tra il personale stesso;</p> <p>b) il Comitato del Dipartimento programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale è costituito dai responsabili delle unità organizzative identificate dal Consiglio di Amministrazione e dai coordinatori</p>	<p>6. I Direttori dei Dipartimenti si possono avvalere di un proprio comitato consultivo di Dipartimento con funzioni di supporto, composto da non più di quattro unità di personale scientifico afferente all'INAF. Non sono previsti compensi per i componenti.</p>

<p>dei comitati di macroarea.</p>	
<p><i>ELIMINATO</i> <i>tutto l'articolo 17 – Le divisioni e i servizi</i></p> <p>1. ELIMINATO (vedi art 14)</p>	<p><i>Articolo 17 – Le divisioni e i servizi</i></p> <p>1. Ciascun Dipartimento può articolarsi in un numero massimo di tre divisioni e quattro servizi, secondo un regolamento interno definito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>2) ELIMINATO</p>	<p>2. Le divisioni, nell'ambito delle proprie competenze definite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, hanno i seguenti compiti:</p> <p>a) propongono al Dipartimento cui appartengono il proprio piano di attività, definendo obiettivi e risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie;</p> <p>b) allocano razionalmente sulle attività di competenza le risorse assegnate al Dipartimento e individuate nel piano triennale;</p> <p>c) realizzano le attività loro assegnate;</p> <p>d) coordinano le attività di competenza svolte nelle diverse strutture dell'INAF.</p>
<p>IDEM</p>	<p>3. I servizi, nell'ambito delle proprie competenze definite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, hanno i seguenti compiti:</p> <p>a) definiscono sulla base delle linee guida dei Dipartimenti indirizzi e standard di riferimento;</p> <p>b) forniscono informazioni e supporto alle strutture dell'INAF sulle attività di competenza;</p> <p>c) monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati sulle attività di competenza.</p>
	<p>4. A capo di ciascuna divisione e di ciascun servizio sono preposti rispettivamente il Direttore di divisione e il Responsabile del servizio, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra il personale di ricerca dell'INAF, su proposta dei Direttori di Dipartimento.</p>

<p style="text-align: center;"><i>CAPO II – LE STRUTTURE DI RICERCA</i> <i>Articolo 17 - Definizione delle strutture di ricerca dell'INAF</i></p> <p>1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale delle seguenti strutture di ricerca:</p> <p>a) strutture a tempo indeterminato: gli osservatori astronomici o astrofisici dell'INAF esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, e gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche confluiti nell'INAF ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino e le altre strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) strutture a tempo determinato, in Italia o all'estero, già costituite all'entrata in vigore del presente regolamento e le altre strutture di ricerca a tempo determinato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con altri enti italiani e stranieri, pubblici e privati.</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO II – LE STRUTTURE DI RICERCA</i> <i>Articolo 18 - Definizione delle strutture di ricerca dell'INAF</i></p> <p>1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale delle seguenti strutture di ricerca:</p> <p>a) strutture a tempo indeterminato: gli osservatori astronomici o astrofisici dell'INAF esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, e gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche confluiti nell'INAF ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino e le altre strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) strutture a tempo determinato, in Italia o all'estero, già costituite all'entrata in vigore del presente regolamento e le altre strutture di ricerca a tempo determinato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con altri enti italiani e stranieri, pubblici e privati.</p>
<p>2. Nelle strutture di ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché il personale universitario e di altri Enti, titolare di incarichi gratuiti di ricerca, secondo quanto definito dall'articolo 10 del Regolamento del personale.</p>	<p>2. Nelle strutture di ricerca opera il personale di ricerca, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché il personale universitario e di altri Enti, titolare di incarichi gratuiti di ricerca, secondo quanto definito dall'articolo 13 del Regolamento del personale.</p>
<p>3. Al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio scientifico, possono essere ridefiniti il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle strutture di ricerca, di cui al precedente comma 1, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) coerenza con gli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici dell'INAF;</p> <p>b) esigenze di razionalizzazione complessiva della struttura organizzativa dell'INAF, finalizzate a recuperi di efficienza gestionale;</p>	<p>3. Al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio scientifico, possono essere ridefiniti il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle strutture di ricerca, di cui al precedente comma 1, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) coerenza con gli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici dell'INAF;</p> <p>b) esigenze di razionalizzazione complessiva della struttura organizzativa dell'INAF, finalizzate a recuperi di efficienza gestionale;</p>

<p>c) fattori di vicinanza territoriale delle strutture di ricerca e delle loro articolazioni, che possono determinare possibili sinergie nello svolgimento delle attività di ricerca e di funzionamento complessivo.</p>	<p>c) fattori di vicinanza territoriale delle strutture di ricerca e delle loro articolazioni, che possono determinare possibili sinergie nello svolgimento delle attività di ricerca e di funzionamento complessivo.</p>
<p>4. Le strutture di ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilità di secondo livello.</p>	<p>4. Le strutture di ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilità di secondo livello.</p>
<p><i>Articolo 18 - Le Strutture di ricerca</i></p>	<p><i>Articolo 19 - Le Strutture di ricerca</i></p>
<p>1. Le Strutture di ricerca dell'INAF realizzano in autonomia scientifica i programmi e i progetti di ricerca loro affidati dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto di riordino.</p>	<p>1. Le Strutture di ricerca dell'INAF realizzano in autonomia scientifica i programmi e i progetti di ricerca loro affidati dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto di riordino.</p>
<p><i>Comma 2 bozza = comma 3 emendato</i></p>	<p>2. Esse possono avere entrate proprie ed hanno autonomia gestionale, nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'INAF.</p>
<p>2. Le Strutture di ricerca:</p> <p>a) concorrono alla formazione del piano triennale dell'INAF proponendo al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attività di competenza,</p> <p>b) realizzano le attività di ricerca di loro competenza presenti nel piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, assicurando l'impiego razionale ed il coordinamento delle risorse assegnate;</p> <p>ELIMINATO vecchia lettera C</p> <p>c) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, sulla base degli indirizzi del Direttore del Dipartimento strutture di ricerca;</p> <p>d) realizzano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e museale proprio, sulla base degli indirizzi</p>	<p>3. Le Strutture di ricerca:</p> <p>a) propongono, al Direttore del Dipartimento strutture e centri di ricerca, i progetti di ricerca scientifica locali e le esigenze finanziarie, strumentali ed umane per il funzionamento della propria struttura, nell'ambito del processo di programmazione triennale ed annuale dell'INAF;</p> <p>b) realizzano le attività di ricerca loro affidate dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, assicurando l'impiego razionale ed il coordinamento delle risorse assegnate, ivi inclusi i laboratori;</p> <p>c) mettono a disposizione le risorse umane e strumentali per i progetti scientifici e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale, in coordinamento con i Dipartimenti scientifici nazionali;</p> <p>d) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, sulla base degli indirizzi del Direttore del Dipartimento strutture e centri di ricerca;</p> <p>e) realizzano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e museale proprio, sulla base degli indirizzi del Direttore</p>

<p>del Direttore del Dipartimento strutture di ricerca ;</p> <p>e) partecipano, previa informazione ai Direttori di Dipartimento, a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi del piano triennale dell'INAF, dei relativi aggiornamenti annuali, nei limiti e con le modalità definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) curano i rapporti sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali, sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento strutture di ricerca .</p>	<p>del Dipartimento strutture e centri di ricerca ;</p> <p>f) propongono ai Direttori di Dipartimento la partecipazione dell'INAF a bandi di finanziamento regionali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi del piano triennale dell'INAF e dei relativi aggiornamenti annuali;</p> <p>g) curano i rapporti sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali, sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento strutture e centri di ricerca .</p>
<p>3. Esse possono avere entrate proprie ed hanno autonomia gestionale, nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'INAF.</p>	<p><i>Comma 2 bozza = comma 3 emendato</i></p>
<p>4. Le Strutture di ricerca dell'INAF possono svolgere attività conto terzi, purché ciò non ostacoli l'attività scientifica istituzionale, secondo regole definite dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>Comma 4 mancante</i></p>

<p>5. L'organizzazione interna delle Strutture di ricerca è adottata dal Direttore della struttura, sentito il comitato di struttura di cui all'articolo 19 comma 6, in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti in corso o previsti, nel rispetto dei criteri indicati dal Direttore del Dipartimento strutture di ricerca e, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo.</p>	<p>5. L'organizzazione interna delle Strutture di ricerca è adottata dal Direttore del Dipartimento strutture e centri di ricerca, in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti assegnati, su proposta dei Direttori delle Strutture stesse.</p>
<p>6. Nell'ambito delle strutture di ricerca è costituito un Ufficio amministrativo cui è preposto un Responsabile. L'ufficio amministrativo cura la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto alle attività scientifiche della struttura stessa, ivi comprese quelle concernenti programmi e/o progetti nazionali ed internazionali. Il Responsabile dell'Ufficio amministrativo è nominato dal Direttore amministrativo su designazione del Direttore della Struttura di ricerca.</p>	<p>6. Nell'ambito delle strutture di ricerca è costituito un Ufficio amministrativo cui è preposto un Responsabile. L'Ufficio amministrativo cura la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto alle attività scientifiche della struttura stessa, ivi comprese quelle concernenti programmi e/o progetti nazionali ed internazionali. Il Responsabile dell'Ufficio amministrativo è nominato dal Direttore amministrativo su proposta del Direttore della Struttura di ricerca.</p>

<p><i>Articolo 19 - I Direttori delle Strutture di ricerca</i></p> <p>1. A ciascuna delle Strutture di ricerca sovrintende un Direttore, che è responsabile dei risultati dell'attività generale svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti di competenza della struttura, nonché dell'ottimale gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate. Il Direttore coordina funzionalmente le attività amministrative della struttura da svolgersi a cura dell'Ufficio amministrativo secondo gli atti di indirizzo e le istruzioni impartite dal Direttore amministrativo.</p>	<p><i>Articolo 20 - I Direttori delle Strutture di ricerca</i></p> <p>1. A ciascuna delle Strutture di ricerca sovrintende un Direttore, che è responsabile dei risultati dell'attività generale svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, nonché dell'ottimale gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate. Il Direttore coordina funzionalmente le attività amministrative della struttura da svolgersi a cura dell'Ufficio amministrativo secondo gli atti di indirizzo e le istruzioni impartite dal Direttore amministrativo.</p>
<p>2. I Direttori delle Strutture di ricerca sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Dipartimento strutture di ricerca che si avvarrà di una commissione di selezione, costituita e nominata dal Direttore stesso. La selezione dei Direttori delle Strutture di ricerca avviene sulla base delle competenze scientifiche e manageriali dei candidati proposti dalla commissione.</p> <p>ELIMINATA TUTTA LA PROCEDURA ELETTIVA</p>	<p>2. I Direttori delle Strutture di ricerca sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore del Dipartimento strutture e centri di ricerca. Di norma, la nomina avviene sulla base di una rosa di tre nomi risultanti da una elezione consultiva tra il personale di ricerca, tecnico e amministrativo della struttura di riferimento, con elettorato passivo costituito da professori o astronomi ordinari, straordinari e associati, dirigenti di ricerca e primi ricercatori, dirigenti tecnologi e primi tecnologi, o livelli equivalenti in Italia o all'estero. Il voto individuale del personale tecnico e amministrativo è pesato in modo che la somma dei voti della categoria equivalga al 20% dei voti del personale di ricerca della struttura. Sono eleggibili coloro che si siano autocandidati. Le operazioni elettorali, indette dal Presidente, possono svolgersi anche con l'ausilio di idonei strumenti informatici e sono disciplinate da una apposita procedura di elezione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La votazione avviene con voto segreto, attraverso l'espressione di una sola preferenza. La selezione dei Direttori delle Strutture di ricerca avviene sulla base delle competenze scientifiche e manageriali dei candidati indicati.</p>
<p>ELIMINATO COMMA 3</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di esito negativo o mancata partecipazione maggioritaria degli aventi diritto alla</p>

	consultazione o altre circostanze eccezionali, con motivata delibera, può nominare il Direttore sulla base delle proposte di una commissione di esperti nominata dal Presidente.
3. In caso di ristrutturazione organizzativa o di gravi inadempienze del Direttore della Struttura di ricerca, su proposta del Direttore del Dipartimento strutture di ricerca, i Direttori possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	4. In caso di ristrutturazione organizzativa o di gravi carenze ed inadempimenti gestionali del Direttore della Struttura di ricerca, su proposta del Direttore del Dipartimento strutture e centri di ricerca, i Direttori possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. L'incarico di Direttore di Struttura di ricerca è a tempo pieno, ha la durata stabilita dalla normativa di riferimento e può essere confermato una sola volta.	5. I Direttori delle Strutture di ricerca, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
5. I compensi dei Direttori delle Strutture di ricerca sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	6. I compensi dei Direttori delle Strutture di ricerca sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore di ciascuna Struttura di ricerca costituisce un comitato consultivo di struttura, composto al massimo da sei persone, garantendo la presenza anche del personale tecnico e amministrativo , con compiti di supporto all'attività gestionale e scientifica della Struttura stessa.	7. Il Direttore di Struttura di ricerca può costituire un comitato consultivo di struttura, composto al massimo da sei persone, con compiti di supporto all'attività gestionale e scientifica della Struttura stessa. Non sono previsti compensi per i componenti del comitato.
7. Il Direttore della Struttura di ricerca nomina tra i membri del comitato consultivo di struttura, di cui al comma precedente, un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Non sono previsti compensi per il vicedirettore e per i componenti del predetto comitato.	
8. Il collocamento in aspettativa dei Direttori delle Strutture di ricerca è disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino.	8. Il collocamento in aspettativa dei Direttori delle Strutture di ricerca è disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino.
9. La carica di Direttore di Struttura di ricerca è incompatibile con altro incarico di direzione di strutture organizzative dell'INAF o di altri enti pubblici o privati, nonché con la nomina a commissario di concorso riguardanti il personale della propria struttura.	9. La carica di Direttore di Struttura di ricerca è incompatibile con altro incarico di direzione di strutture organizzative dell'INAF o di altri enti pubblici o privati, nonché con la nomina a commissario di concorso per il reclutamento del personale della propria struttura.

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 20 - Strutture di ricerca a tempo determinato</i></p> <p>1. In sede di approvazione dell'atto costitutivo delle strutture di ricerca a tempo determinato, il Consiglio di Amministrazione determina, oltre alla relativa durata, quali delle disposizioni di disciplina delle Strutture di ricerca a tempo indeterminato si applicano a tali strutture, integrandole in relazione alle attività e agli obiettivi assegnati.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21 - Strutture di ricerca a tempo determinato</i></p> <p>1. In sede di approvazione dell'atto costitutivo delle strutture di ricerca a tempo determinato, il Consiglio di Amministrazione determina, oltre alla relativa durata, quali delle disposizioni di disciplina delle Strutture di ricerca a tempo indeterminato si applicano a tali strutture, integrandole in relazione alle attività e agli obiettivi assegnati.</p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO III – LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 21- La Direzione amministrativa</i></p> <p>1. La Direzione amministrativa cura la gestione amministrativa ed i servizi generali, necessari al funzionamento degli organi e di tutte le strutture dell'INAF.</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO III – LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 22 - La Direzione amministrativa</i></p> <p>1. La Direzione amministrativa cura la gestione amministrativa ed i servizi generali, necessari al funzionamento degli organi e di tutte le strutture dell'INAF.</p>

<p>2. Sono compiti della Direzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente nelle materie di competenza; b) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'INAF; c) l'elaborazione della relazione annuale sulla gestione economico-finanziaria dell'INAF; d) la predisposizione degli schemi di regolamento dell'INAF, da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; e) la gestione dei processi amministrativi, contabili e finanziari nel rispetto delle normative vigenti; f) la gestione amministrativa del personale dell'INAF, la cura delle relazioni sindacali, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento del personale; g) la gestione dei servizi generali 	<p>2. Sono compiti della Direzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente nelle materie di competenza; b) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'INAF; c) l'elaborazione della relazione annuale sulla gestione economico-finanziaria dell'INAF; d) la predisposizione degli schemi di regolamento dell'INAF, da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; e) la gestione dei processi amministrativi, contabili e finanziari nel rispetto delle normative vigenti; f) la gestione amministrativa del personale dell'INAF, la cura delle relazioni sindacali, coerentemente agli indirizzi del Presidente e nel rispetto della normativa vigente e del regolamento del personale; g) il conferimento degli incarichi ai dirigenti amministrativi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base del regolamento del personale dell'INAF; h) la gestione dei servizi generali
--	---

<p>dell'INAF ed il coordinamento dei processi di acquisto dei beni e servizi strumentali;</p> <p>h) il supporto nella gestione edilizia alle strutture dell'INAF;</p> <p>i) la tutela degli interessi legali dell'INAF, attraverso la gestione del contenzioso, la predisposizione dei contratti e la consulenza specialistica a tutte le strutture dell'INAF relativamente ad ogni problematica avente implicazioni giuridico-legali;</p> <p>j) l'attuazione della normativa nazionale e di settore in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di adeguamento e sicurezza degli impianti e delle strutture ed il relativo monitoraggio;</p> <p>k) lo sviluppo e la formazione del personale amministrativo dell'INAF, in coordinamento con i Dipartimenti scientifici nazionali;</p> <p>l) il supporto amministrativo-contabile ai Dipartimenti scientifici nazionali.</p>	<p>dell'INAF ed il coordinamento dei processi di acquisto dei beni e servizi strumentali;</p> <p>i) il supporto nella gestione edilizia alle strutture dell'INAF;</p> <p>j) la tutela degli interessi legali dell'INAF, attraverso la gestione del contenzioso, la predisposizione dei contratti e la consulenza specialistica a tutte le strutture dell'INAF relativamente ad ogni problematica avente implicazioni giuridico-legali;</p> <p>k) l'attuazione della normativa nazionale e di settore in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di adeguamento e sicurezza degli impianti e delle strutture ed il relativo monitoraggio;</p> <p>l) lo sviluppo e la formazione del personale amministrativo dell'INAF, in coordinamento con i due Dipartimenti;</p> <p>m) il supporto amministrativo-contabile dei Dipartimenti scientifici nazionali.</p>
3. La Direzione amministrativa dell'INAF è centro di responsabilità di primo livello.	comma 3 vers. emendata = co. 5 vers. bozza
4. La Direzione amministrativa si articola in un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale, che costituiscono centri di responsabilità di secondo livello .	3. La Direzione amministrativa si articola in un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale, che costituiscono centri di responsabilità.
5. La Direzione amministrativa assiste e supporta gli uffici amministrativi delle strutture di ricerca dell'INAF nella gestione delle attività amministrative e contabili.	4. La Direzione amministrativa coordina gli uffici amministrativi delle strutture di ricerca, con compiti di assistenza e supporto sul territorio alle strutture di ricerca dell'INAF nella gestione dell'attività amministrativa e contabile.
comma 3 vers. emendata = co. 5 vers. bozza	5. La Direzione amministrativa dell'INAF è centro di responsabilità di primo livello.

<i>Articolo 22- Il Direttore amministrativo</i>	<i>Articolo 23- Il Direttore amministrativo</i>
<p>1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa dell'INAF e dei risultati conseguiti. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici amministrativi centrali, ha poteri di indirizzo e di vigilanza sugli uffici amministrativi periferici dell'INAF e cura la gestione del personale. Conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base del regolamento del personale dell'INAF.</p>	<p>1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa dell'INAF e dei risultati conseguiti. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici amministrativi centrali, ha poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici amministrativi periferici dell'INAF e cura la gestione del personale, anche in attuazione degli indirizzi del Presidente.</p>
<p>2. Il Direttore amministrativo svolge ogni altro compito attribuitogli dal regolamento del personale e dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'INAF.</p>	<p>comma 2 vers. emendata = co. 6 vers. bozza</p>
<p>3. Il Direttore amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dove svolge anche funzioni di segretario e assicura la legittimità degli atti adottati dal Consiglio stesso.</p>	<p>2. Il Direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, dove svolge anche funzioni di segretario e assicura la legittimità degli atti adottati dal Consiglio stesso.</p>
<p>4. Il Direttore amministrativo è scelto e nominato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto definito dall'articolo 11 del decreto di riordino. Il rapporto di lavoro, di livello dirigenziale generale, è a tempo pieno ed è regolato con contratto di diritto privato, di durata coincidente con la scadenza del mandato del Presidente.</p>	<p>3. Il Direttore amministrativo è scelto e nominato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto definito dall'articolo 11 del decreto di riordino. Il rapporto di lavoro, di livello dirigenziale generale, è a tempo pieno ed è regolato con contratto di diritto privato, di durata coincidente con la scadenza del mandato del Presidente.</p>
<p>5. Il Direttore amministrativo non può essere amministratore o dipendente di società che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF, né può avere altri interessi nell'attività svolta da tali società.</p>	<p>4. Il Direttore amministrativo non può essere amministratore o dipendente di società che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF, né può avere altri interessi nell'attività svolta da tali società.</p>
<p>6. Il compenso del Direttore amministrativo è disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino.</p>	<p>5. Il compenso del Direttore amministrativo è disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino.</p>

<p>comma 2 vers. emendata = co. 6 vers. bozza</p>	<p>6. Il Direttore amministrativo svolge ogni altro compito attribuitogli dal regolamento del personale e dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'INAF.</p>
<p><i>Articolo 23 - Gli uffici di diretta collaborazione</i></p> <p>1. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione e la determinazione dei relativi compiti è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell'INAF.</p>	<p><i>Articolo 24 - Gli uffici di diretta collaborazione</i></p> <p>1. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione e la determinazione dei relativi compiti nonché delle indennità da corrispondere ai responsabili è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell'INAF.</p>
<p>2. In particolare gli uffici di diretta collaborazione opereranno nell'ambito delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) segreteria della presidenza e degli organi deliberanti; b) supporto per le attività di pianificazione e controllo; c) coordinamento e promozione delle relazioni istituzionali nazionali e internazionali. 	<p>2. In particolare gli uffici di diretta collaborazione opereranno nell'ambito delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) segreteria della presidenza e degli organi deliberanti; b) supporto per le attività di pianificazione e controllo; c) coordinamento e promozione delle relazioni istituzionali nazionali e internazionali.
<p><i>Articolo 24 – Dotazione organica</i></p> <p>1. La dotazione organica dell'INAF è unica a livello nazionale ed è determinata in autonomia, sulla base del piano triennale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 del decreto di riordino.</p>	<p><i>Articolo 25 – Dotazione organica</i></p> <p>1. La dotazione organica dell'INAF è unica a livello nazionale ed è determinata in autonomia, sulla base del piano triennale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 del decreto di riordino.</p>
<p>2. La dotazione organica è ridefinita periodicamente e comunque quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture dell'INAF o in caso di attribuzione di nuove funzioni, sentito il Consiglio scientifico e le organizzazioni sindacali.</p>	<p>2. La dotazione organica è ridefinita periodicamente e comunque quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture dell'INAF o in caso di attribuzione di nuove funzioni.</p>
<p>TITOLO IV – STRUMENTI OPERATIVI</p>	<p>TITOLO IV – STRUMENTI OPERATIVI</p>
<p><i>Articolo 25 - Piano di indirizzo di lungo periodo</i></p> <p>1. Al fine di indirizzare l'attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF sulle principali prospettive di sviluppo a livello internazionale, assicurando la competitività dell'intero sistema paese sulle materie di competenza, l'INAF si dota di un piano di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale.</p>	<p><i>Articolo 26 - Piano di indirizzo di lungo periodo</i></p> <p>1. Al fine di indirizzare l'attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF sulle principali prospettive di sviluppo a livello internazionale, assicurando la competitività dell'intero sistema paese sulle materie di competenza, l'INAF si dota di un piano di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale.</p>
<p>2. Tale piano nel suo contenuto minimale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definire le priorità scientifiche nel lungo periodo, al fine di 	<p>2. Tale piano nel suo contenuto minimale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definire le priorità scientifiche nel lungo periodo, al fine di promuovere

<p>promuovere l'avanzamento della frontiera della conoscenza nella ricerca astronomica ed astrofisica;</p> <p>b) individuare le aree di eccellenza;</p> <p>c) individuare le aree e le competenze da potenziare;</p> <p>d) indicare i grandi progetti di ricerca e sviluppo tecnologico pluriennali sui quali l'INAF intende investire, indicando anche le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, realisticamente prevedibili.</p>	<p>l'avanzamento della frontiera della conoscenza nella ricerca astronomica ed astrofisica;</p> <p>b) individuare le aree di eccellenza, sulle quali attrarre gli investimenti italiani e stranieri;</p> <p>c) individuare le aree e le competenze da potenziare;</p> <p>d) indicare i grandi progetti di ricerca e sviluppo tecnologico pluriennali sui quali l'INAF intende investire, indicando anche le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, realisticamente prevedibili.</p>
d) Il piano rappresenta il documento di guida ed indirizzo della programmazione triennale dell'INAF di cui al successivo articolo 26.	3. Il piano rappresenta il documento di guida ed indirizzo della programmazione triennale dell'INAF di cui al successivo articolo 27.
e) All'elaborazione e ai relativi aggiornamenti del piano di indirizzo di lungo periodo provvede il Consiglio scientifico su richiesta del Presidente. Il Presidente sottopone il piano per l'adozione al Consiglio di Amministrazione.	4. All'elaborazione e ai relativi aggiornamenti del piano di indirizzo di lungo periodo provvede il Consiglio scientifico su richiesta del Presidente. Il Presidente sottopone il piano per l'adozione al Consiglio di Amministrazione.
f) Il piano viene reso pubblico, attraverso apposita divulgazione.	5. Il piano viene reso pubblico, attraverso apposita divulgazione.
<i>Articolo 26 - Piano triennale di attività</i>	<i>Articolo 27 - Piano triennale di attività</i>
1. Lo strumento fondamentale della programmazione delle attività dell'INAF è costituito dal piano triennale, in cui sono individuati le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi ed i progetti di ricerca, le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire, per la loro attuazione.	1. Lo strumento fondamentale della programmazione delle attività dell'INAF è costituito dal piano triennale, in cui sono individuati le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi ed i progetti di ricerca, le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire, per la loro attuazione.
2. Il piano triennale è elaborato dal Presidente, sulla base dei contributi dei Direttori di Dipartimento, formulati secondo quanto previsto al precedente articolo 15, comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a), e del contributo del Direttore amministrativo, e, sentito il Consiglio scientifico, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini temporali di elaborazione e presentazione del piano.	2. Il piano triennale viene proposto dal Presidente e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. Tale piano e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del Decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed inviati ai Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica per l'acquisizione dei rispettivi pareri, come disciplinato dall'articolo 15 del decreto di riordino.

<p>3. Tale piano e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del Decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed inviati ai Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica per l'acquisizione dei rispettivi pareri, come disciplinato dall'articolo 15 del decreto di riordino.</p>	<p>co. 3 vers. emendata = II capoverso co. 2 vers. bozza</p>
<p>4. Il piano triennale è articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validità. Il piano triennale deve contenere in particolare:</p> <p>a) un'analisi della situazione attuale dell'INAF, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche di lungo termine e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale, sulle materie di competenza;</p> <p>b) la formulazione degli obiettivi strategici del periodo di riferimento sia per l'astronomia da terra che dallo spazio, secondo le indicazioni del piano di indirizzo di lungo periodo di cui al precedente articolo 25;</p> <p>c) l'individuazione di programmi e progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico per ogni obiettivo strategico, prevedendo appropriate forme di coordinamento, in particolare per le attività nel settore spaziale. Nell'ambito della programmazione dovrà comunque essere garantito uno spazio alla ricerca libera dell'INAF, sulla base degli indirizzi provenienti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico;</p> <p>d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei programmi e progetti definiti</p>	<p>5. Il piano triennale è articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validità. Il piano triennale deve contenere in particolare:</p> <p>a) un'analisi della situazione attuale dell'INAF, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche di lungo termine e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale, sulle materie di competenza;</p> <p>b) la formulazione degli obiettivi strategici del periodo di riferimento sia per l'astronomia da terra che dallo spazio, secondo le indicazioni del piano di indirizzo di lungo periodo di cui al precedente articolo 26;</p> <p>c) l'individuazione per ogni obiettivo di programmi e progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico. Tali programmi dovranno essere costruiti in relazione alle macro aree scientifiche e tecnologiche di competenza dell'INAF, ed articolati in progetti nazionali e locali, prevedendo appropriate forme di coordinamento, in particolare per le attività nel settore spaziale. Nell'ambito della programmazione dovrà comunque essere garantito uno spazio alla ricerca libera dell'INAF, sulla base degli indirizzi provenienti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico;</p> <p>d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei</p>

<p>e per le attività di funzionamento dell'INAF, sia disponibili, sia da acquisire nel triennio;</p> <p>e) l'allocazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ai Dipartimenti e sui progetti di ricerca e di sviluppo, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato ed indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto di riordino e di quanto definito nel regolamento del personale.</p>	<p>programmi e progetti definiti e per le attività di funzionamento dell'INAF, sia disponibili, sia da acquisire nel triennio;</p> <p>e) l'allocazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ai Dipartimenti e sui progetti di ricerca e di sviluppo, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato ed indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto di riordino e di quanto definito nel regolamento del personale.</p>
<p>5. Il piano triennale può essere integrato ed attuato anche attraverso accordi di programma con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea.</p>	<p>6. Il piano triennale può essere integrato ed attuato anche attraverso accordi di programma con amministrazioni dello stato e dell'unione europea.</p>
<p><i>Articolo 27 - Progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico di interesse nazionale</i></p> <p>1. I progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico di interesse nazionale, deliberati nel piano triennale dell'INAF, vengono realizzati attraverso l'utilizzo delle risorse e delle strutture di ricerca dell'INAF, anche in collaborazioni con le università, con gli altri enti pubblici di ricerca nazionali o esteri, o con soggetti privati.</p>	<p><i>Articolo 28 - Progetti di ricerca nazionali ed internazionali</i></p> <p>1. I progetti nazionali ed internazionali di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, deliberati nel piano triennale dell'INAF, vengono realizzati attraverso l'utilizzo delle risorse e delle strutture di ricerca dell'INAF, anche in collaborazioni con le università, con gli altri enti pubblici di ricerca nazionali o esteri, o con soggetti privati.</p>
<p>2. I progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico di interesse nazionale afferiscono al Dipartimento programmi scientifici e tecnologici. Per progetti di rilevante complessità, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del predetto Dipartimento, può costituire centri di responsabilità di secondo livello.</p>	<p>2. I progetti nazionali ed internazionali di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico dipendono dal Dipartimento programmi scientifici e tecnologici.</p>
<p>3. I progetti sono coordinati da un responsabile di progetto che risponde dei risultati complessivi raggiunti. Per lo svolgimento delle attività amministrative necessarie alla realizzazione del progetto, ogni responsabile si avvale delle strutture amministrative centrali e periferiche dell'INAF.</p>	<p>3. I progetti sono assegnati ad un responsabile di progetto che risponde dei risultati complessivi raggiunti. Per lo svolgimento delle attività amministrative necessarie alla realizzazione del progetto, ogni responsabile si avvale delle strutture amministrative centrali e periferiche dell'INAF.</p>

<i>Articolo 28 - Valutazione e controllo strategico</i>	<i>Articolo 29 - Valutazione e controllo strategico</i>
<p>1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, per lo svolgimento della valutazione e controllo strategico, è costituita una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da un numero di esperti variabile da tre a cinque, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, dei quali uno con funzioni di presidente. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, per lo svolgimento della valutazione e controllo strategico, è costituita una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da un numero di esperti variabile da tre a cinque, esterno all'INAF, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, dei quali uno con funzioni di presidente.</p>
<p><i>comma 4 vers. emendata ≅ co. 2 vers. bozza</i></p>	<p>2. Tutti i componenti operano in un ambito di autonomia atta a garantire l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività svolta. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.</p>
<p>2. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal Consiglio di Amministrazione, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo e redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che non si estendono alle attività di ricerca.</p>	<p>3. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal Consiglio di Amministrazione, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo e redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che non si estendono alle attività di ricerca.</p>
<p>3. Per lo svolgimento dei propri compiti, per i quali il necessario supporto sarà assicurato dall'ufficio di diretta collaborazione di cui all'articolo 23, la Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro d'intesa con il Presidente e il Direttore amministrativo.</p>	<p>4. Per lo svolgimento dei propri compiti, per i quali il necessario supporto sarà assicurato dall'amministrazione centrale, la Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro d'intesa con il Presidente e il Direttore amministrativo.</p>
<p>4. Tutti i soggetti coinvolti nell'attività di valutazione e controllo strategico, operano in un ambito di autonomia atta a garantire l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività svolta.</p>	<p><i>comma 4 vers. emendata ≅ co. 2 vers. bozza</i></p>

<p><i>Articolo 29 – Valutazione e controllo dei progetti di ricerca</i></p> <p>1. A ciascun Direttore di Dipartimento è affidato il compito di controllare lo stato di attuazione dei rispettivi progetti di ricerca assegnati dal piano triennale di attività dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali. A tale scopo i Direttori di Dipartimento possono avvalersi anche dei pareri dei comitati di macro-area e di metodi di peer-review.</p>	<p><i>Articolo 30 – Valutazione e controllo dei progetti di ricerca</i></p> <p>1. A ciascun Direttore di Dipartimento è affidato il compito di controllare lo stato di attuazione dei rispettivi progetti di ricerca assegnati dal piano triennale di attività dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali.</p>
<p>2. Ogni Direttore di Dipartimento riferisce periodicamente al Presidente circa lo stato di realizzazione dei progetti di ricerca assegnati ed elabora una relazione annuale sui risultati conseguiti dai singoli progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>2. Ogni Direttore di Dipartimento riferisce periodicamente al Presidente circa lo stato di realizzazione dei progetti di ricerca assegnati ed elabora una relazione annuale sui risultati conseguiti dai singoli progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><i>Articolo 30 - Partecipazioni a società, consorzi, fondazioni</i></p> <p>1. L'INAF, ai sensi dell'articolo 17 del decreto di riordino, per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate e per la realizzazione degli obiettivi definiti nel piano triennale di attività, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi, commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.</p>	<p><i>Articolo 31 - Partecipazioni a società, consorzi, fondazioni</i></p> <p>1. L'INAF, ai sensi dell'articolo 17 del decreto di riordino, per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate e per la realizzazione degli obiettivi definiti nel piano triennale di attività, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi, commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali,</p>
<p>2. Le iniziative, in coerenza con il piano triennale, sono proposte dal Presidente dell'INAF e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>2. Le iniziative, in coerenza con il piano triennale, sono proposte dal Presidente dell'INAF e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO V – RAPPORTI CON UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V – COORDINAMENTO CON UNIVERSITÀ ED ALTRI ENTI</p>
<p><i>Articolo 31 – Collaborazione con Università e con enti di ricerca</i></p> <p>1. Al fine di promuovere la collaborazione tra l’INAF e le università, nel reciproco interesse comune di sviluppare le attività di ricerca sulle materie di competenza, l’INAF può stipulare convenzioni generali ed accordi quadro con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, sentito il Consiglio scientifico, e convenzioni specifiche con le singole università, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>Articolo 32 - Rapporti con le Università e con gli enti di ricerca</i></p> <p>1. Al fine di promuovere la collaborazione tra l’INAF e le università, nel reciproco interesse comune di sviluppare le attività di ricerca sulle materie di competenza, l’INAF può stipulare convenzioni generali ed accordi quadro con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e convenzioni specifiche con le singole università, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>2. Al fine di promuovere la collaborazione e di disciplinare l’associazione alle attività istituzionali dell’INAF di ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché lo svolgimento di attività di ricerca da parte di personale dell’INAF presso tali enti e organismi, l’INAF può stipulare convenzioni con gli enti interessati, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico.</p>	<p>2. Al fine di promuovere la collaborazione e di disciplinare l’associazione alle attività istituzionali dell’INAF di ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché lo svolgimento di attività di ricerca da parte di personale di ricerca dell’INAF presso tali enti e organismi, l’INAF può stipulare convenzioni con gli enti interessati, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>3. Nell’ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti dell’INAF potranno istituire gruppi di ricerca a tempo definito, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento a carico dell’INAF.</p>	<p>3. Nell’ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti dell’INAF potranno istituire unità di ricerca a tempo definito, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca.</p>
<p>4. Le modalità di associazione del personale universitario o di enti di ricerca all’INAF sono disciplinate dal regolamento del personale.</p>	<p>4. Le modalità di associazione del personale universitario o di enti di ricerca all’INAF sono disciplinate dal regolamento del personale.</p>

<p><i>Articolo 32 - Collaborazione con le imprese</i></p> <p>1. L'INAF promuove il trasferimento di tecnologie, sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca, verso applicazioni in altre discipline o aree di sviluppo tecnologico.</p>	
<p>2. A tale scopo, l'INAF può partecipare a società consortili, incubatori tecnologici o ad altre iniziative con imprese e altri enti pubblici e privati, nazionali e regionali, finalizzate al trasferimento di tecnologie verso l'industria.</p>	
<p>3. L'INAF può utilizzare le proprie competenze e le proprie risorse umane e strumentali per attività in conto terzi, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo l'attività di ricerca. L'autorizzazione a svolgere tale attività è concessa dal Direttore della Struttura interessata, sentiti i responsabili dei progetti di ricerca assegnati alla Struttura stessa. L'attività in conto terzi è disciplinata con apposito regolamento.</p>	
<p><i>Articolo 33 - Alta formazione, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica</i></p> <p>1. L'INAF promuove, finanzia e organizza, autonomamente o in collaborazione con altri enti di ricerca, università ed enti di istruzione superiore italiani e stranieri, attività di alta formazione nel settore di competenza, anche nell'ambito di accordi quadro o convenzioni specifiche.</p>	<p><i>Articolo 33 - Alta formazione, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica</i></p> <p>1. L'INAF promuove, finanzia e organizza, autonomamente o in collaborazione con altri enti di ricerca, università ed enti di istruzione superiore italiani e stranieri, attività di alta formazione post-laurea nel settore di competenza, anche nell'ambito di accordi quadro o convenzioni specifiche.</p>
<p>2. Nell'ambito delle convezioni con le singole università, l'INAF può collaborare all'istituzione di corsi di dottorato sulle materie di competenza, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per candidati italiani e stranieri.</p>	<p>2. Nell'ambito delle convezioni con le singole università, l'INAF può collaborare all'istituzione di corsi di dottorato sulle materie di competenza, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per candidati italiani e stranieri.</p>
<p>3. Gli eventuali accordi quadro e convenzioni, nell'ambito dei quali l'INAF promuove le attività di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e dovranno prevedere la partecipazione di proprio personale.</p>	<p>3. Gli eventuali accordi quadro e convenzioni, nell'ambito dei quali l'INAF promuove le attività di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e dovranno prevedere la partecipazione di proprio personale.</p>
<p>4. L'INAF promuove, inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica nei settori di competenza ed alla</p>	<p>4. L'INAF promuove, inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica nei settori di competenza ed alla promozione</p>

promozione culturale della società civile.	culturale della società civile.
5. L'INAF promuove inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla conoscenza dell'astronomia e dell'astrofisica nelle scuole e all'aggiornamento dei docenti.	5. L'INAF promuove inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla conoscenza dell'astronomia e dell'astrofisica nelle scuole e all'aggiornamento dei docenti.
TITOLO VI- NORME TRANSITORIE E FINALI	TITOLO VI- NORME TRANSITORIE E FINALI
<i>Articolo 34 – Norme transitorie e finali</i>	<i>Articolo 34 – Norme transitorie e finali</i>
1. Fino alla nomina dei Direttori di Dipartimento e del Direttore Amministrativo, sono prorogati i Direttori in carica e i relativi consigli e comitati consultivi.	1.Fino all'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla nomina dei Direttori delle Strutture di ricerca, di cui al successivo comma 9, restano confermati i Direttori degli Osservatori Astronomici e Astrofisici e degli Istituti di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, nonché i Responsabili delle relative sezioni.
2. Fino alla nomina dei Direttori delle Strutture di ricerca, di cui al successivo comma 10, sono prorogati i Direttori degli Osservatori Astronomici e Astrofisici e degli Istituti di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, i Responsabili delle sezioni di Istituto, nonché i Consigli di Osservatorio ed i Comitati di Istituto già esistenti con funzioni consultive.	
3. Il Presidente, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, attiva le procedure per la costituzione del Consiglio scientifico e per la nomina dei Direttori di Dipartimento. In particolare: a) indice l'elezione di cui al precedente articolo 9 comma 3 lett. c) per la nomina dei componenti del Consiglio scientifico; b) richiede ai Direttori degli Osservatori Astronomici e Astrofisici e degli Istituti, di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, di individuare le terne dei nomi da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione per la nomina a membri del Consiglio scientifico di cui al precedente articolo 9 comma 3 lett.b). c) nomina una commissione di selezione incaricata di proporre una rosa di candidati per la nomina dei Direttori di Dipartimento, ai sensi del precedente articolo 16 comma 2;	2.Il Presidente, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, attiva le procedure per la costituzione del Consiglio scientifico e per la nomina dei Direttori di Dipartimento. In particolare: a) indice l'elezione di cui al precedente articolo 9 comma 3 lett. c) per la nomina dei componenti del Consiglio scientifico; b) richiede ai Direttori degli Osservatori Astronomici e Astrofisici e degli Istituti, di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, di individuare le terne dei nomi da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione per la nomina a membri del Consiglio scientifico di cui al precedente articolo 9 comma 3 lett.b). c) nomina una commissione di selezione incaricata di proporre una rosa di candidati per la nomina dei Direttori di Dipartimento, ai sensi del precedente articolo 16 comma 2;

<p>4. Entro 30 giorni dall'esito delle procedure elettive, il Consiglio di Amministrazione nomina il Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 8 del decreto di riordino.</p>	<p>3. Entro 30 giorni dall'esito delle procedure elettive, il Consiglio di Amministrazione nomina il Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 8 del decreto di riordino.</p>
<p>5. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino nonché dell'articolo 23 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n.127 (decreto di riordino del CNR), ai fini dell'accorpamento all'INAF degli Istituti del CNR, dovranno essere siglate apposite intese tra INAF e CNR finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'individuazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale assegnato agli Istituti, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto ai medesimi Istituti, i relativi oneri finanziari, nonché le relative posizioni previdenziali e assistenziali; b) all'individuazione degli immobili e dei beni strumentali in uso agli Istituti e alla loro cessione in comodato fino al loro definitivo trasferimento all'INAF; c) all'individuazione di tutti gli ulteriori rapporti attivi e passivi inerenti agli Istituti e alla definizione delle procedure per il loro trasferimento all'INAF. 	<p>4. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino nonché dell'articolo 23 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n.127 (decreto di riordino del CNR), ai fini dell'accorpamento all'INAF degli Istituti del CNR, dovranno essere definite apposite intese tra INAF e CNR finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'individuazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale assegnato agli Istituti in servizio alla data del 30 gennaio 2003, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto ai medesimi Istituti, i relativi oneri finanziari, nonché le relative posizioni previdenziali e assistenziali; b) all'individuazione di tutti gli ulteriori rapporti attivi e passivi inerenti agli Istituti.
<p>6. Le intese di cui al comma 5 lett. a) e b) dovranno essere raggiunte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'intesa di cui alla lett. c) dovrà essere raggiunta entro un anno dalla stessa data. Tali intese saranno inviate al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per le valutazioni di competenza.</p>	<p>5. Le intese di cui al comma 4 lett. a) e di cui al comma 4 lett. b) dovranno essere raggiunte, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e saranno inviate al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per le valutazioni di competenza.</p>
<p>7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i ricercatori e i tecnologi afferenti agli Istituti CNR, alla data del 30 gennaio 2003, partecipano a pieno titolo alle consultazioni per l'elezione del Consiglio scientifico e degli altri comitati consultivi previsti. Dalla stessa data, gli Istituti citati indicano le terne, di cui al precedente articolo 9, comma 3 lett. b), per il Consiglio scientifico, e contribuiscono alla formulazione dei piani di sviluppo dell'INAF.</p>	<p>6. Sulla base dell'intesa con il CNR richiamata al comma 4 lett. a) gli Istituti, di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, iniziano a svolgere le loro attività in conformità agli atti di indirizzo e di coordinamento emanati dagli organi dell'INAF.</p>

<p>8. Con l'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui all'articolo 18 del decreto di riordino, il personale e gli Istituti, individuati ai sensi del comma 5 lett. a) e b), in attuazione dell'articolo 22 comma 2 del medesimo decreto, confluiscono nell'INAF. L'INAF subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi, preesistenti alla suddetta confluenza, solo dopo la definizione di un apposito accordo ricognitivo comprendente, in particolare, l'individuazione dei rapporti di cui al comma 5 lett. c).</p>	<p>7. Con l'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui all'articolo 18 del decreto di riordino, gli Istituti, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del medesimo decreto, confluiscono nell'INAF che subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti alla suddetta confluenza solo dopo la definizione di un apposito accordo ricognitivo comprendente, in particolare, l'individuazione dei rapporti di cui al comma 4 lett. b).</p>
<p>9. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con propria deliberazione, definisce gli atti costitutivi e organizzativi delle strutture di ricerca ai sensi dell'art 18 del presente regolamento.</p>	<p>8. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con propria deliberazione, definisce gli atti costitutivi e organizzativi delle strutture di ricerca ai sensi dell'art 18 del presente regolamento.</p>
<p>10. Entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente sono avviate le procedure per la nomina dei Direttori delle strutture.</p>	<p>9. Entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente sono avviate le procedure per la nomina dei Direttori delle strutture.</p>
<p>11. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto di riordino, i Direttori delle Strutture di ricerca che abbiano ricoperto per non meno di cinque anni l'incarico di Direttore di Osservatorio o di Istituto del CNR alla data di definizione dell'intesa di cui al comma 5 lett. a), possono essere nominati presso la sede relativa al precedente incarico per una sola volta e non possono essere confermati.</p>	<p>10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto di riordino, i Direttori delle Strutture di ricerca che abbiano ricoperto per non meno di cinque anni l'incarico di Direttore di Osservatorio o di Istituto del CNR alla data di definizione dell'intesa di cui al comma 4 lett. a), possono essere nominati presso la sede relativa al precedente incarico per una sola volta e non possono essere confermati.</p>
<p><i>Articolo 35 – Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>	<p><i>Articolo 35 – Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>